

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

PATTO DI INTEGRITA'

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHI ELETTROMEDICALI DA DESTINARE ALLE CASE DI COMUNITA’ DELLA ASL DI RIETI.

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6: Salute – Componente 1 - Investimento 1.1: Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)

FINANZIAMENTO DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA – INIZIATIVA NEXT GENERATION EU.

CUP: I47H21007720006; CUP: I87H21006950006; CUP: I17H21009210006.

LOTTO/I N.

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti (da ora anche ASL Rieti), codice fiscale/P.Iva 00821180577, con sede in Rieti Via del Terminillo n. 42,

E

_____, con sede legale in -
_____, via

codice fiscale/P.IVA _____,

rappresentata da _____

nato/a a _____ il _____ C.F. _____

in qualità di _____

(di seguito anche operatore economico)

(Il presente Patto, firmato digitalmente quale accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l’operatore economico condizione essenziale per l’ammissione alla procedura di gara di cui all’art. 1, pena l’esclusione dalla medesima. La carenza della

dichiarazione di accettazione del patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente firmato digitalmente sono regolabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Il summenzionato Patto deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata e deve essere inserito nella busta contenente la Documentazione amministrativa.

Nel caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h), il documento deve essere presentato, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e.

VISTO:

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della ASL Rieti, pubblicato sul proprio sito istituzionale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il vigente Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Rieti, pubblicato sul proprio sito istituzionale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di apparecchi elettromedicali da destinare alle Case di Comunità della Asl di Rieti.

Il presente Patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito della procedura stessa.

Questo Patto d'Integrità stabilisce le reciproche, formali obbligazioni tra la ASL di Rieti e gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatari della gara medesima, al fine di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

Con il presente Patto di Integrità le Parti assumono l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto/concessione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale e i collaboratori dell'ASL di Rieti e degli operatori economici concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Articolo 2 – Obblighi dell'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante

Con l'accettazione e la sottoscrizione del presente Patto d'integrità l'operatore economico si impegna:

- a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, corrispondere, promettere di corrispondere, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e a non accordarsi con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in epigrafe.

Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante

L'ASL Rieti:

- si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pubblicato sul proprio sito istituzionale.
- si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
- si obbliga ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL di Rieti adottato con Deliberazione n. 545/D.G. del 17/05/2021.

Articolo 4 – Sanzioni

L'operatore economico, sin d'ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'ASL Rieti, potrà comportare oltre alla segnalazione agli

Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione della procedura;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'ASL di Rieti per i successivi 3 anni.

Articolo 5 – Efficacia del patto di integrità e Foro competente

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra l'ASL di Rieti e gli operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Rieti.

Luogo e data

ASL Rieti

*(Firma del legale rappresentante o procuratore autorizzato
dell'operatore economico concorrente o comunque altra persona
legittimamente autorizzata ad impegnare lo stesso)*